



COMUNE DI MILANO

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DELLA FOGNATURA
NEL COMUNE DI MILANO**

(in vigore dal 1°luglio 1920)

LEGGE 20 MARZO 1941, N. 366

REGOLAMENTO E TARIFFA DEL COMUNE DI MILANO

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DELLA FOGNATURA
NEL COMUNE DI MILANO**

(in vigore dal 1°luglio 1920) (1)

A V V E R T E N Z A

Le quote, i canoni e i diritti comunali in genere, indicati nella presente pubblicazione, sono quelli in vigore alla data del 1° giugno 1964

(1) Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale di Milano nella seduta del 10 aprile 1907 e dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Milano nella seduta del 29 maggio 1907 al n. 904; successivamente sono state apportate modificazioni con deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale nelle sedute del 18 dicembre 1912, 24 gennaio 1913, 26 marzo 1918 e 13 ottobre 1920, e rispettivamente dalla Giunta Provinciale Amministrativa nelle sedute 15 aprile 1913, 15 maggio 1918 e 1 dicembre 1920 ai nn. 9132, 890 e 3629. Sono stati modificati gli artt. 7,8,9 e 10 con proposta della G.M. datata 5 febbraio 1974.

INDICE

Indice	1
Capo I - Disposizioni generali	
Art. 1. (Obbligo di immissione in fogna)	3
Art. 2. (Immissioni speciali)	3
Art. 3. (Allacciamenti parziali)	3
Art. 4. (Pozzi neri provvisori - Pozzi neri a sistema separatore)	3
Art. 5. (Smaltimento provvisorio delle pluviali)	4
Art. 6. (Precarietà degli scarichi provvisori)	4
Art. 7. (Opere di allacciamento in sede stradale a condotti di fognatura esistenti)	4
Art. 8. (Avviso per l'allacciamento a condotti di fognatura di nuova costruzione)	5
Art. 9. (Termini per i fabbricati preesistenti)	5
Art. 10. (Rimborso della spesa per opere di allacciamento in sede stradale e condotti di fognatura di nuova costruzione)	5
Art. 11. (Riparazione dei condotti di fognatura)	6
Art. 12. (Liquidazioni e pagamenti delle riparazioni a carico degli utenti)	6
Art. 13. (Proprietà delle tubazioni)	6
Art. 14. (Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti)	7
Art. 15. (Anticipazione delle opere di allacciamento)	7
Art. 16. (Immissioni durante la costruzione delle fabbriche)	7
Art. 17. (Modificazioni agli allacciamenti)	7
Art. 18. (Doccioni di facciata)	8
Art. 19. (Incassatura)	8
Art. 20. (Spese di allacciamento)	8
Art. 21. (Pluviali interni)	8
Art. 22. (Scarichi vietati)	9
Art. 23. (Scarichi derivanti da attività industriali, artigianali ed equiparate "garages pubblici etc.")	9
Art. 24. (Strade private)	10
Art. 25. (Utenti dei canali Sevese, Naviglio morto, Fossa interna e Vettabbia)	10
Capo II - Disposizioni per la fognatura interna degli stabili	
Art. 26. (Prescrizioni edilizie)	11
Art. 27. (Progetto)	11
Art. 28. (Prescrizioni tecniche)	11
Art. 29. (Scarichi sotterranei)	12
Art. 30. (Visita tecnica)	12
Art. 31. (Visite d'ufficio)	12
Art. 32. (Contributi e loro decorrenze)	12
Art. 33. (Restituzioni)	13
Art. 34. (Ferrovie)	13
Art. 35. (Riduzioni)	14
Art. 36. (Modalità per ottenerle - Durata - Rinnovazione - Revoca)	14
Art. 37. (Determinazione ed iscrizione dei contributi)	15
Art. 38. (Pagamenti)	15
Art. 39. (Cambiamento di proprietario)	15
Art. 40. (Limite della concessione di scarico)	15
Art. 41. (Scarico in tombini e canali)	15
Art. 42. (Scarico in colatori)	16

Capo III - Disposizioni varie

Art. 43.(Deroghe)	17
Art. 44.(Disposizioni precedenti)	17
Art. 45.(Penali)	17
Art. 46.(Entrata in vigore)	17
Nota	18

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Obbligo di immissione in fogna

Tutti gli scoli delle acque piovane e degli acquai, bagni, lavatoi, orinatoi e latrine, ed in genere tutte le acque di rifiuto e le materie fecali provenienti dagli stabili di qualsiasi specie fronteggianti, anche solo in parte, da una via o spazio pubblico percorso da un canale di fognatura, devono essere condotti con tubazione al canale stesso, secondo le prescrizioni del presente Regolamento, con divieto d'usare pozzi neri e di effettuare qualsiasi immissione lorda in altri canali pubblici o private, e salve le disposizioni speciali in seguito stabilite per gli allacciamenti industriali.

Art. 2

Immissioni speciali

Quando sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella fognatura esistente, potrà l'Autorità comunale permettere che le acque lorde e le materie fecali vengano provvisoriamente immesse in altri canali pubblici o privati, previa efficace depurazione con quegli speciali sistemi che, a giudizio dell'Autorità comunale stessa, saranno atti allo scopo. Detti impianti di depurazione dovranno sempre essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento, e saranno soggetti a speciale sorveglianza da parte dell'Autorità comunale, la quale potrà liberamente far eseguire verifiche prelevando anche i campioni delle acque, e revocare senz'altro il permesso, ove trovasse non osservate od inefficaci le cautele intese ad evitare qualsiasi nocimento alla pubblica igiene.

Art. 3

Allacciamenti parziali

Nel caso in cui non sia possibile di allacciare l'intero stabile al canale di fognatura, potrà l'Autorità comunale permettere che l'allacciamento sia limitato ad una parte dello stabile stesso consentendo per il resto l'uso provvisorio di pozzi neri, fino a che a che sia reso possibile l'allacciamento anche per questo.

Art. 4

Pozzi neri provvisori

Ferme restando le disposizioni date dai Regolamenti di Igiene ed Edilizio relativo ai pozzi neri nelle case che non possono fruire dei canali di fognatura, potrà l'Autorità comunale permettere che a servizio di case nuove sorgenti lungo vie o spazi pubblici, in cui sia di prossima esecuzione la costrizione della fognatura, vengano eseguiti e usati provvisoriamente pozzi neri non isolati dal suolo, purché però siano costruiti in buona muratura ed intonacati in cemento, od altrimenti costrutti ⁽²⁾ in modo tale da essere impermeabili in via assoluta.

(2) Vedasi in proposito le norme tecniche generali deliberato il 4 febbraio 1977 dal Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento pubblicate sulla G.U. n. 48 del 21 febbraio 1977.

Pozzi neri a sistema separatore

L'Autorità comunale potrà anche ammettere in via eccezionale pozzi neri a sistema separatore, in gettata di calcestruzzo di cemento, scaricanti a messo di sfioratore nei condotti di fognatura, quando questi ultimi fossero troppo lontani o troppo alti per potervi immettere direttamente gli scarichi.

Art. 5

Smaltimento provvisorio delle pluviali

Per le nuove costruzioni che si erigeranno in fregio a strade non fognate, né tombinate, né provviste di colatore stradale e che non possono scaricare in corsi d'acqua prossimi, potrà l'Autorità comunale concedere che le acque di pioggia dei tetti e dei cortili, escluse assolutamente le acque lorde o lordabili, vengano disperse mediante regolari condutture su circostante terreno, da determinarsi esattamente nel progetto di fabbrica, il cui suolo non sia sistemato né già vincolato per altri scarichi, ma atto ad assorbire naturalmente le pluviali che vi defluiscono, e come tale sia mantenuto.

Questo suolo di disperdimento dovrà avere una superficie almeno pari a quella occupata dalle costruzioni e dai cortili dai quali le acque provengono, ed appartenere allo stesso proprietario, o, se di altro proprietario, essere da questi vincolato per tutto il tempo che occorrerà a tale servizio di assorbimento, con atto legale di concessione, trascritto all'ufficio ipotecario, col quale il concedente si impegni a mantenere irrevocabilmente la concessione stessa sino a quando il concessionario abbia provveduto a scaricare le pluviali in altro modo regolarmente. Quest'atto dovrà prodursi in originale o per copia autentica all'Autorità municipale a completamento del progetto di costruzione.

Art. 6

Precarietà degli scarichi provvisori

Gli speciali permessi di che agli artt. 2, 3, 4 e 5 si intendono sempre affatto precari e revocabili a giudizio dell'Autorità comunale. Essi poi cadranno di pieno diritto non appena verranno a cessare le condizioni che li determinarono, col rendersi possibile altro mezzo definitivo di scarico, che dovrà dai proprietari essere tosto attuato e con obbligo di corrispondere subito i contributi tutti stabiliti dal presente Regolamento, senza diritto ad alcun periodo di esenzione.

A garanzia degli obblighi assunti il concessionario dovrà pagare subito l'importo della quota fissa prevista dall'art. 32 del presente Regolamento ed a riconoscimento della precarietà della concessione dovrà pagare l'annuo precario anticipato di £. 1500⁽³⁾.

(3) Il 2° comma introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale 13 ottobre 1920 è stato poi così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 gennaio 1958 - atti municipali 15011 P.G. 58, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 1° aprile 1958 al n. 2935 atti prefettizi 19684 Div. 2; e pubblicato all'Albo pretorio dal 18 aprile al 4 maggio 1958.

– *Aumentato in seguito a L. 15.000- come da deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 luglio 1984 atti 180307/76.*

– *Con deliberazione della Giunta Municipale del 14 aprile 1992 n. 1952 atti 282071/26891/91 ed in vigore dal 28 aprile 1992 è stato approvato l'aggiornamento del canone precario annuo relativo agli scarichi provvisori come previsto dall'art. 6 da L. 15.000 a L. 25.000=.*

Art. 7

Opere di allacciamento in sede stradale a condotti di fognatura esistenti⁽⁴⁾

Nessuno, all'infuori del Comune, può manomettere il suolo pubblico e le condutture sotterranee. Le opere in sede stradale, per allacciare ai condotti comunali gli scarichi di uno stabile, verranno sempre

eseguite direttamente dal Comune previa formale domanda scritta da parte del proprietario dello stabile stesso e costituzione del deposito cauzionale commisurato alla spesa che il Comune dovrà sostenere, salvo conguaglio e consuntivo.

A tale spesa sarà applicata una maggiorazione del 20% per spese generali.

(4) Nuovo testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 388 del 3 giugno 1982 atti 127928/82.

Art. 8

Avviso per l'allacciamento a condotti di fognatura di nuova costruzione⁽⁵⁾

Non appena verranno appaltate le opere di costruzione della fognatura comunale, il Sindaco ne darà avviso, per iscritto, ai proprietari di tutti gli stabili che dovranno esservi allacciati a tenore dell'art. 1. L'avviso verrà notificato singolarmente per ogni proprietà a mezzo del Messo Civico.

(5) Nuovo testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 388 del 3 giugno 1982 atti 127928/82.

Art. 9

Termine per i fabbricati preesistenti⁽⁶⁾

I proprietari degli stabili preesistenti al canale di fognatura dovranno:

- a) Entro 60 giorni dall'avviso di notifica di cui all'art. 8, presentare richiesta di allacciamento alla fognatura comunale con allegata copia dell'avvenuto versamento alla Cassa Civica del deposito cauzionale richiesto;
- b) Provvedere a propria cura e spese, alla sistemazione delle canalizzazioni interne ed al loro collegamento con l'allacciamento realizzato in sede stradale nel termine di un anno dalla notifica dell'avvenuta costruzione dell'allacciamento stradale;
- c) Provvedere, entro ulteriori tre mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), all'espurgo completo ed alla soppressione dei pozzi perdenti, dei pozzi neri e delle fosse biologiche, ai sensi del presente Regolamento, informandone preventivamente, con lettera raccomandata, l'Ufficio di Igiene e Sanità - Via Statuto, 5.⁷ Il Sindaco potrà imporre termini più brevi quando per ragioni d'igiene lo giudicasse necessario.

(6) Nuovo testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 388 del 3 giugno 1982 atti 127928/82.

(7) Ora A.S.L. Città di Milano Servizio 1.

Art. 10

Rimborso della spesa per opere di allacciamento in sede stradale e condotti di fognatura di nuova costruzione⁽⁸⁾

Per le opere di allacciamento in sede stradale, di cui al precedente art. 9 e salvo il disposto dell'art. 20, è dovuta una quota di rimborso pari alla spesa risultante dalla seguente formula:

$$\text{Spesa} = \mathbf{K \times C \times L \times H}$$

dove:

- **C** è il prezzo a piè d'opera della tubazione di cui si chiede l'esecuzione, desunto dall'Elenco Prezzi - Urbanizzazioni (per opere di fognature e strade) vigente all'epoca dell'inoltro della domanda di allacciamento;
- **L** è la lunghezza effettiva dell'allacciamento misurata in proiezione orizzontale dal filo di proprietà alla fognatura comunale
- **H** è la profondità media dell'allacciamento riferita alla scorrimento acqua;
- **K** è un numero fisso che tiene conto di tutti i magisteri occorrenti in funzione della profondità, specificato come segue:

– per H fino a m. 1,50	K=7
– per H da m. 1,51 a m. 2,50	K=6
– per H oltre i m. 2,50	K=5

(8) Nuovo testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 388 del 3 giugno 1982 atti 127928/82.

Art. 11

Riparazioni dei condotti di fognatura

Le riparazioni a tutte le tubazioni esistenti in sede stradale sono eseguite direttamente dal Comune a proprie spese, dietro domanda scritta da parte del proprietario dello stabile da essere allacciato. Nel caso di riparazioni d'urgenza la domanda potrà essere presentata direttamente all'Ufficio tecnico municipale.

Ove però in tali tubazioni si constatassero rotture o ingombri cagionati da manomissioni, trascuranza o trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti, saranno a carico del proprietario dello stabile tutte le spese occorrenti per le riparazioni, nonché i compensi di visita tecnica.

Art. 12

Liquidazioni e pagamenti delle riparazioni a carico degli utenti

La liquidazione delle spese e compensi di visita, nel caso in cui siano dovuti dal proprietario a termine dell'articolo precedente viene fatta dall'Ufficio tecnico comunale, coll'intervento dell'interessato, ove ne faccia prima richiesta in tempo utile, e gli viene notificata per iscritto.

L'interessato potrà, entro il perentorio termine di giorni quindici dalla notifica della liquidazione, far pervenire per iscritto al protocollo del Comune le sue osservazioni od eccezioni in proposito.

Trascorso tale termine senza che siano pervenute eccezioni, la liquidazione diventerà definitiva e dovrà farsene il pagamento al Comune.

Il proprietario dello stabile, prima che le opere siano iniziate, dovrà versare al Comune la somma che da questo gli verrà richiesta a titolo di anticipo della spesa che presumibilmente potrà risultare a di lui carico, salva la liquidazione finale di cui sopra.

Art. 13

Proprietà della tubazioni

Le tubazioni in sede stradale che servono all'allacciamento della canalizzazione degli stabili, restano di esclusiva proprietà del Comune.

Art. 14

Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti

Per le immissioni nelle fogne stradali si dovrà approfittare solamente degli imbrocchi predisposti durante la costruzione della fognatura e la tubazione privata non dovrà eccedere i diametri degli imbrocchi medesimi. A tal uopo, a richiesta, l'Ufficio tecnico municipale fornirà tutte le indicazioni necessarie perché il progetto di fognatura dello stabile possa essere coordinato alle condizioni della fognatura esistente.

Le tubazioni private di scarico di ogni singolo stabile, dovranno essere condotte direttamente e ciascuna separatamente al canale di fognatura, salvo i casi speciali da determinarsi dall'Autorità municipale.

Le tubazioni non potranno in sede stradale essere costruite longitudinalmente alla fronte dello stabile.

Art. 15

Anticipazione delle opere di allacciamento

Nel caso di soppressione di una tomba stradale o della sua trasformazione in canale di fognatura o nel caso di sistemazione della strada, il Comune potrà provvedere all'esecuzione immediata della opere in sede stradale per la costruzione, il riordino od il rifacimento degli scarichi privati, secondo le prescrizioni regolamentari.

A richiesta dell'Ufficio tecnico municipale i proprietari dovranno fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre dei nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili. Solo di tali scarichi così predisposti i proprietari potranno approfittare nel definitivo assetto della fognatura negli stabili stessi.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, oltre a rendere applicabili le penalità stabilite nell'art. 45, daranno al Comune la facoltà di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari, che dovranno rimborsargliela, ogni spesa che il Comune sarà per incontrar3e in causa della mancanza di dette indicazioni.

Art. 16

Immissioni durante la costruzione delle fabbriche

Ad evitare l'inquinamento del suolo sul quale si voglia innalzare una fabbrica, l'Amministrazione comunale permetterà l'uso di una o più immissioni nella fognatura stradale, ove esista, a scarico provvisorio delle latrine per gli operai addetti alla costruzione; i canoni stabiliti dall'art. 32 comma a) decorreranno però soltanto dalla data di occupazione dello stabile.

I condotti per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo al fabbricato e verranno eseguiti dal Comune per i tratti in sede stradale, salvo l'esazione della quota fissa stabilita dall'art. 10. Il proprietario dovrà allacciarvi le latrine di servizio prima di uscire con la costruzione dal piano di terra. Per la scelta degli scarichi il proprietario dello stabile dovrà fornire in tempo utile all'ufficio tecnico municipale le necessarie indicazioni.

Art. 17

Modificazione agli allacciamenti

Qualora per fatto del proprietario dello stabile e col consenso dell'Amministrazione comunale si dovesse introdurre modificazioni agli scarichi di cui sopra, esse saranno eseguite a spese del proprietario stesso. Anche queste opere verranno eseguite e liquidate nei modi prescritti dall'art. 12.

Art. 18
Doccioni di facciata

I doccioni delle fronti delle case verso la pubblica via, devono di regola essere allacciati direttamente alla fogna stradale e senza sifone.

Il sifone è però prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano abitazioni o terrazzi accessibili.

I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente, ma di diametro interno non maggiore di centimetri 12, ed in numero non inferiore ad uno per ogni 60 metri quadrati di tetto misurato in proiezione orizzontale.

E' vietato introdurre in questi doccioni alcun altro scarico all'infuori dell'acqua di pioggia proveniente dal tetto.

Art. 19
Incassatura

Fermo quanto è in proposito disposto dal regolamento edilizio vigente, i condotti di cui al precedente articolo non devono sporgere, neppure al disotto del piano stradale e fino alla profondità di m. 1,50 dalla linea di confine colla proprietà comunale; quindi, occorrendo, dovranno essere incassati nel muro.

Nelle case preesistenti alla fognatura, tale incassatura, ove occorra dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario contemporaneamente all'esecuzione delle opere dall'allacciamento alla fognatura stradale. Ove il proprietario non adempia a tale obbligo in tempo utile l'opera verrà eseguita d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, sempre però a tutto carico del proprietario stesso, che dovrà rimborsare le spese incontrate dal Comune in base alla liquidazione dell'ufficio tecnico municipale, secondo le norme dell'art. 12.

Art. 20
Spese di allacciamento

Saranno a carico del Comune le opere in sede stradale per lo scarico nella fognatura dei doccioni della facciata di una casa prospiciente la via pubblica, qualora tali doccioni fossero preesistenti alla fognatura stessa, servissero esclusivamente allo scarico di acque pluviali e si trovassero precedentemente allacciati al tombino stradale o ad altro condotto pubblico sotterraneo in sede stradale. In ogni altro caso, dovrà corrispondersi la quota fissa di cui all'articolo 10.

Art. 21
Pluviali interne⁽⁹⁾

Nelle condotte delle pluviali interne potranno essere immessi gli scarichi dei bagni e degli acquai, solo quando esse siano costituite da tubi di grès o di ghisa o di altro materiale di pari resistenza, levigatezza ed impermeabilità, ed allacciate direttamente alla canalizzazione principale, senza l'intermezzo di pozzetti di deposito, e quando al di sopra della grondaia non vi siano finestre di abitazioni o terrazzi accessibili.

(9) Modificato dagli artt. 2.4.1 e 3.2.8 del Regolamento locale d'Igiene approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 9 maggio 1994 con deliberazione n. 172/94 atti P.G. n. 133296.400/94.

Art. 2.4.1 - Condutture pluviali

E' vietato immettere qualunque scarico di natura diversa dalle sole acque di pioggia nelle condutture pluviali e comunque si fa rimando allo specifico contenuto nell'art. 2.3.10;

Art. 3.2.8 - Gronde e pluviali

Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso spazi privati o cortili e altri spazi anche coperti, di canali di raccolta sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico.

I condotti delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente e da applicarsi, preferibilmente, ai muri perimetrali.

Le tubazioni non devono avere né aperture né interruzioni di sorta nel loro percorso.

Le giunture dei tubi devono essere a perfetta tenuta.

Le condotte pluviali devono essere convogliate in idonei recapiti.

E' fatto divieto di immettere nei condotti delle grondaie qualunque altro tipo di scarico.

Art. 22

Scarichi vietati

E' assolutamente vietato di immettere nella fogna acque o liquidi in genere che in qualsiasi modo ne danneggiano i manufatti, spazzatura, ceneri e corpi solidi.

Il proprietario dello stabile è responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione, a tenore degli articoli 11 e 12.

Art. 23

Scarichi derivanti da attività industriali, artigianali ed equiparate (garages pubblici, etc.)⁽¹⁰⁾

L'immissione nelle fognature stradali, nei canali pubblici o privati, nelle rogge, nei fontanili, nei colatori stradali, nelle tombature, etc. di scarichi provenienti da attività industriali, artigianali ed equiparate (garages pubblici, etc.) è soggetta alle prescrizioni di cui al presente articolo.

L'esercente l'attività deve presentare apposita domanda, sottoscritta anche dal proprietario dello stabile, corredata dai relativi tipi, nella quale vanno precisate le caratteristiche dei processi industriali, la qualità e la quantità delle acque di rifiuto provenienti da processi tecnologici, le modalità dell'eventuale processo di depurazione e le caratteristiche delle acque da scaricare in fognatura o negli altri recapiti, secondo i valori di accettabilità stabilite dalle vigenti disposizioni.

Le acque di cui trattasi devono essere immesse in fognatura o negli altri recapiti mediante canalizzazioni distinte da quelle che servono per lo scarico delle acque pluviali, domestiche e cloacali dello stabile e devono passare in una cameretta facilmente ispezionabile ed a perfetta tenuta, dalla quale il Comune ha diritto in qualunque tempo di far prelevare dai suoi incaricati campioni delle acque stesse.

E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere l'autorizzazione a scaricare le acque reflue di cui trattasi, se del caso opportunamente depurate, unitamente a quelle civili e meteoriche, direttamente in fognatura, servendosi di un'unica immissione, in tal caso, prima del collegamento della rete orizzontale di fognatura della proprietà all'immissione citata deve essere realizzata una cameretta nella quale confluiscono tutte e sole le acque provenienti da processi tecnologici per il loro prelievo.

Detta cameretta deve avere dimensioni tali da permettere un agevole prelievo ed avere un battente minimo di mt. 0,50.

Può inoltre essere richiesta all'esercente l'installazione, a sue spese e previo benestare scritto del proprietario dello stabile, di un'idonea cameretta d'ispezione anche sulla canalizzazione degli scarichi civili.

L'esercente delle attività di cui sopra è responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che, per la natura degli scarichi effettuati, potessero derivare.

L'esercente l'attività deve costituire presso il Comune un deposito cauzionale a garanzia dell'esatta osservanza delle prescrizioni e degli obblighi portati dal presente articolo, nella misura di volta in volta prescritta dal Comune, in rapporto agli elementi tutti risultanti dalla domanda e dai relativi tipi.

In caso di constatata inosservanza delle suesposte prescrizioni, salvi in ogni caso i provvedimenti e le sanzioni previsti dalle norme legislative e regolamentari, il Sindaco, in relazione alla particolare gravità della situazione derivatane o alla persistente inottemperanza, ordinerà la soppressione immediata dello scarico e, in caso d'inadempienza, potrà procedere d'ufficio alla chiusura delle immissioni industriali in fognatura, senza nessuna responsabilità per le conseguenze, ponendo a carico dell'esercente l'attività le spese relative oltre all'integrale risarcimento dei danni arrecati.

Art. 24
Strade private

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli stabili lungo strade private, e queste verranno considerate come cortili comuni agli stabili stessi. I proprietari degli stabili fronteggianti le strade stesse dovranno quindi provvedere, nei termini stabilite dall'articolo 8, alla fognatura della strada privata.

Ove i proprietari interessati non vi provvedano nei termini prescritti dal detto articolo otto, sarà in facoltà del Comune di provvedere per l'esecuzione dell'opera, ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutto o in parte prospicienti la strada stessa, tutte le spese relative, comprese le visite tecniche e le spese per la direzione dei lavori, in proporzione delle rispettive fronti guaste spese dovranno essere rimborsate colle stesse norme dell'articolo 12.

Art. 25
*Utenti dei canali Sevese, Naviglio morto,
Fossa interna e Vettabbia*

Le disposizioni del presente regolamento saranno applicate anche agli stabili iscritti nei ruoli dei canali Sevese, Naviglio morto, Fossa interna e Vettabbia, a misura che questi canali verranno ridotti a canali di fognatura ed in quanto non vi facciano ostacolo le convenzioni speciali.

E' fatta facoltà agli utenti diretti dei canali Sevese e Naviglio morto di chiedere l'allacciamento alla fognatura pubblica; però tale allacciamento importerà senz'altro la decadenza della loro qualità di utenti dei canali stessi e la loro iscrizione fra gli utenti comuni di fognatura salva sempre l'applicazione dei canoni che fossero stabiliti nelle speciali convenzioni di cui sopra.

C A P O II

DISPOSIZIONI PER LA FOGNATURA INTERNA DEGLI STABILI

Art. 26

Prescrizioni edilizie

Le opere per la canalizzazione interna di uno stabile si considerano opere edilizie soggette alle disposizioni del regolamento edilizio.

Art. 27

Progetto

Il progetto di canalizzazione di uno stabile deve presentarsi su fogli separati da ogni altro piano o tipo riflettente lo stabile e deve constare:

- 1) di una pianta generale della proprietà, nella scala di almeno 1:500;
- 2) di una pianta in scala 1:100 del piano terreno fabbricato, con la indicazione della rete di distribuzione sotterranea dalla quale risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza, le bocche, i pozzetti di ispezione, i sifoni ed i dettagli relativi all'immissione nella fogna stradale, nonché quanto altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
- 3) delle icnografie sufficienti a dimostrare il numero e lo sviluppo dei singoli piani dell'edificio.

Si uniranno anche i computi necessari a fornire le indicazioni seguenti:

- 1) area complessiva della proprietà;
- 2) area coperta e sistemata a cortile;
- 3) numero e superficie di vari piani, compreso il terreno, e il sottotetto se abitabile.

Art. 28

Prescrizioni tecniche

Nella costruzione della canalizzazione interna di uno stabile si devono adottare provvedimenti tali che possano ovviare agli inconvenienti che provenissero da un eventuale eccesso di pressione nelle colonne montanti.

Le condutture dovranno essere costituite da tubi levigati internamente ed impermeabili, preferibilmente in ghisa. Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria. Sono pure vietati i tappi in grès nelle parti di condotta che possono essere eventualmente soggette a pressione.

I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livellette con giunti e chiusure a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas alle pressioni alle quali potessero essere soggetti per effetto del funzionamento della fognatura. Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al disopra del pavimento, ed in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro facilmente ispezionabile.

Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane, dovranno essere provvisti di chiusura idraulica a sifone. L'immersione del sifone non dovrà essere minore di cm. 3. Le colonne raccoglienti esclusivamente gli scarichi di vari acquai e bagni potranno avere un unico sifone al piede.

I tubi principali di scarico prima dell'uscita dallo stabile dovranno essere muniti di una bocca per ispezione del tronco in sede stradale e di un sifone intercettatore.

I tubi di caduta delle latrine e degli acquai e i condotti principali della rete di fognatura interna, dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati.

I tubi delle pluviali non si potranno far servire da esalatori della condotta privata.

Art. 29
Scarichi sotterranei

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.

A richiesta però del proprietario dello stabile, potrà il Comune concedere l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale, purché vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti.

Per effetto della richiesta fatta, incomberà esclusivamente al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al suo stabile ed ai terzi per rigurgiti od altrimenti.

Art. 30
Visita tecnica

Per gli stabili di nuova costruzione, la canalizzazione interna dovrà essere utilizzata e constatata regolare dall'ufficio tecnico municipale prima della occupazione. Per le canalizzazioni di fabbricati già esistenti si dovrà fare speciale domanda scritta alla Giunta Municipale entro trenta giorni dalla ultimazione delle opere relative, per ottenere la visita di verifica.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario, od il suo tecnico, col personale operaio necessario, i quali dovranno prestarsi in tutto quanto occorre per la verifica a richiesta del funzionario municipale incaricato.

La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, nonché alla presunzione di buon funzionamento; ma da ciò non deriverà al Comune alcuna responsabilità.

In ogni caso mancando la domanda speciale, si procederà a visita d'ufficio per la verifica delle opere che erano da eseguire.

Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per l'esecuzione di opere occorrenti alla regolarità delle canalizzazione, oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse ed il proprietario dovrà pagare L. 50.000=⁽¹¹⁾ per ciascuna visita successiva alla prima a titolo di rimborso delle relative spese.

(11) L'ammontare del diritto comunale per visita tecnica straordinaria indicata è quella risultante dalla deliberazione della Giunta Municipale in data 14 aprile 1992 n. 1952 atti 282071/26891/91 ed in vigore dal 28 aprile 1992.

Art. 31
Visite d'ufficio

L'autorità comunale potrà, a mezzo dei suoi incaricati muniti di speciale autorizzazione scritta, procedere d'ufficio alla visita della fognatura interna degli stabili in qualsiasi tempo, da effettuarsi tale visita secondo le norme dell'articolo precedente, e ciò sia per constatarne lo stato di manutenzione ed il funzionamento nei riguardi dell'igiene, sia per esaminare se permangono le condizioni di fatto in base alle quali furono applicati i contributi.

Art. 32
Contributi e loro decorrenze⁽¹²⁾

Per ogni stabile scaricante nei canali di fognatura spetterà al Comune, oltre a quanto stabilito con l'art. 10 del presente regolamento, un contributo nelle rispettive misure seguenti:

- a) per gli edifici nuovi e ricostruiti:

1) canone fisso da corrispondersi una volta tanto in ragione di L. 240 per mq. di area coperta con un minimo di L. 24.000=.

Per nuove costruzioni o ricostruzioni in aggiunta o ampliamento di edifici già utenti della fognatura e per i quali sia già stato corrisposto il canone fisso di cui al presente n. 1 sarà applicabile pure il canone in ragione di L. 240 al mq., limitatamente alla parte nuova o ricostruita e senza comunque la fissazione di minimo.

2) Un canone annuo in ragione di L. 8,00 per ogni mq. di superficie delle aree dei singoli piani, più la superficie muri compresi, ma esclusa la gronda. I piani da considerarsi saranno tutti quelli dell'edificio, compresi i sotterranei ed il sottotetto se abitabili a' sensi di regolamento o comunque usati non solo come cantina, solaio, ripostiglio o simile.

b) per gli edifici preesistenti al canale di fognatura, un canone annuo valutato come sopra;

c) per i cortili, cavedi scoperti, le tettoie e i portici aperti, le aree nude ed a coltivo (orti, prati, campi, giardini, ecc.) ferme restando le altre modalità di cui sopra: un canone annuo di L. 8,00 per ogni mq. della loro superficie.

I canoni fissi ed annui stabiliti dal presente articolo cominceranno a decorrere: per gli stabili indicati alla lettera a) dalla data della loro effettiva occupazione anche parziale; per quelli indicati alla lettera b) dalla scadenza del termine di un anno alla data di notifica dell'avviso prescritto dall'art 7, anche se l'allacciamento fosse stato fatto prima di tale scadenza e salvo il disposto dell'art. 6; per quelli indicati alla lettera c) dalla data del loro effettivo allacciamento, salvo che si tratti di accessori di edifici indicati alle lettere a) e b), nel qual caso la decorrenza del canone sarà la stessa di quella per l'edificio, a cui sono o divengono accessori.

Il canone annuo dovuto per ogni stabile calcolato come sopra non dovrà essere inferiore a quello calcolato sulla base di L. 360 per ogni metro lineare della fronte o delle fronti sulle strade verso cui avvince lo scarico dello stabile nella fognatura.

In ogni caso il canone annuo non dovrà mai essere inferiore a L. 4.800=.

I contributi devono essere pagati dal proprietario dello stabile e, nel caso di costruzioni, erette su suolo altrui, dal proprietario del suolo. Tutti i contributi decorrono dai termini rispettivamente prescritti dal presente articolo, anche se, per qualsiasi ragione lo scarico nella fognatura non fosse stato ancora effettuato.

In questo ultimo caso si applicherà di ufficio un canone provvisorio su dati presunti, salvo esatta liquidazione in base alle misure effettive che al proprietario spetterà di fornire in tempo alla Amministrazione Comunale.

Art. 33 *Restituzioni*⁽¹²⁾

Quando un edificio venisse completamente demolito in un termine inferiore ai quattro anni dalla data di allacciamento alla fogna si farà luogo alla parziale restituzione della quota fissa versata a tenore del comma 1, capov. Il del precedente articolo, nella misura seguente:

di	4/5	per gli edifici che abbiano durato meno di 1 anno
di	3/5	“ “ “ “ 2 anni
di	2/5	“ “ “ “ 3 anni
di	1/5	“ “ “ “ 4 anni

La durata si computa dal giorno dell'effettivo allacciamento alla fogna fino a quello di constatazione dell'avvenuta demolizione da parte dell'Ufficio tecnico municipale, il quale vi procederà sopra regolare istanza per iscritto presentata all'Autorità Comunale dell'interessato.

Art. 34 *Ferrovie*⁽¹²⁾

Le zone scoperte a binario che servono all'esercizio pubblico delle strade ferrate sono esenti da contributi.

Art. 35
Riduzioni⁽¹²⁾

Per le case esclusivamente abitate dai proprietari, il cui valore locatizio regolarmente accertato agli effetti dell'imposta, non superi le L. 18.000=, quando siano mantenute a norma del Regolamenti municipali e fornite di acqua potabile in pressione derivata esclusivamente dalla condotta comunale, i corrispettivi annui di cui ai comma a) e b) dell'art. 32, sono ridotti alla metà. Per le case d'affitto, mantenute a norma dei Regolamenti Municipali, nelle quali almeno metà dei locali formino appartamenti separatamente affittati di non più di tre locali ciascuno, e nelle quali sia attivato e mantenuto il servizio d'acqua potabile derivata esclusivamente dalla condotta comunale, per ogni piano e per ogni scala a rubinetto libero sia di giorno che di notte, i canoni annui di cui ai comma a) e b) dell'art. 32, sono ridotti alla metà. Eguale trattamento è concesso alle case popolari, che si trovano nelle condizioni richieste dalle vigenti leggi per fruire delle agevolazioni fiscali stabilite per le case popolari e che siano fornite d'acqua derivata esclusivamente dalla condotta comunale d'acqua potabile.

La riduzione alla metà dei soli canoni annui è altresì accordata agli edifici destinati a sedi d'istituti d'istruzione primaria, secondaria o superiore, biblioteche, pinacoteche o musei, a dipendenza del Comune, della Provincia e dello Stato, nonché alle sedi di cura e ricovero gratuiti e di lavoro degli istituti di beneficenza, legalmente riconosciuti come tali, giusta la legge sulle Opere Pie, sempreché detti edifici siano forniti di acqua potabile derivata esclusivamente dalla condotta comunale.

In ogni caso il canone annuo ridotto non dovrà mai essere inferiore a L. 2.400=.

Art. 36
Modalità per ottenerlo⁽¹²⁾

Le riduzioni ammesse sono tassativamente ed esclusivamente quelle stabilite al precedente articolo e saranno concesse caso per caso dall'Autorità municipale sopra istanza del proprietario dello stabile, corredata dal tipo in pianta di ogni piano della casa e dall'elenco nominativo degli inquilini, con l'indicazione del numero dei locali rispettivamente occupati e dei posti di collocazione delle derivazioni di acqua potabile.

L'Autorità municipale, dopo aver constatato che lo stabile risponda alle condizioni prescritte dall'articolo precedente e verificata regolarità della canalizzazione interna, esigerà i corrispettivi dovuti secondo la misura ridotta come all'articolo precedente, computandone la riduzione a cominciare dal primo giorno del mese successivo alla data della constatazione.

Durata

La riduzione dei contributi annui come sopra concessa, per un periodo di tempo non mai superiore a cinque anni.

Rinnovazione

Trascorso questo termine, la riduzione potrà essere rinnovata dietro nuova domanda del proprietario, da presentarsi sei mesi prima della scadenza, debitamente corredata; e così di seguito di quinquennio in quinquennio.

Revoca

In mancanza della domanda di rinnovazione, i contributi saranno d'ufficio portati alla misura normale.

La concessione sarà revocata anche prima dello scadere del quinquennio, ove vengano a mancare in tutto od in parte le condizioni che la determinarono; al quale uopo l'Autorità municipale potrà far eseguire verifiche agli stabili a mezzo dei propri funzionari, facendosi obbligo ai proprietari di permettere e facilitare le verifiche stesse. La mancanza a tale obbligo importerà la decadenza immediata della concessione.

Art. 37

Determinazione ed iscrizione dei contributi⁽¹²⁾

La determinazione dei contributi attribuibili ad uno stabile è fatta dall'Amministrazione municipale in base ai rilievi ed ai computi del proprio ufficio tecnico.

Tale determinazione verrà notificata al proprietario interessato, il quale potrà, entro trenta giorni dalla notifica, far pervenire per iscritto all'Autorità comunale le sue osservazioni o eccezioni in proposito.

Trascorso tale termine, i contributi liquidati si riterranno pienamente accettati e si procederà d'ufficio alla relativa iscrizione ed esazione.

Art. 38

Pagamenti⁽¹²⁾

Le quote annue devono essere versate alla civica Cassa, in rate trimestrali, dal proprietario o dai comproprietari degli stabili, in via fra loro indivisibile e solidale, unitamente ai contributi di acqua potabile. Le modalità di pagamento saranno fatte in base agli articoli 22 e 23 delle vigenti norme per il servizio dell'acqua potabile.

Art. 39

Cambiamento di proprietario⁽¹²⁾

Le quote fisse, rappresentando il concorso nelle spese di impianto generale della fognatura stradale Comunale, sono dovute in via solidale ed indivisibile dai proprietari degli immobili allacciati alla fognatura stessa, in solido coi successori ed aventi causa.

(12) La Riforma Tributaria ha stabilito l'abolizione a partire dall'1 gennaio 1974 della parte contributiva prevista dall'art. 32 del presente Regolamento. Pertanto, gli articoli 32-33-34-35-36-37-38-39 sono da considerarsi soppressi.

Art. 40

Limite della concessione di scarico

La concessione di scaricare nella fognatura pubblica si limita allo stabile del quale venne richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dai tipi depositati presso il Municipio.

Non potranno quindi allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tanto meno di stabili contigui ancorché della stessa proprietà, senza aver prima ottenuto speciale permesso dall'Autorità municipale.

Art. 41

Scarico in tombini e canali⁽¹³⁾

Per gli scarichi delle acque provenienti dall'interno degli stabili che si effettuano nei tombini stradali od in canali di proprietà comunale che non siano quelli in servizio di fognatura, si dovranno pagare al Comune i seguenti canoni annui, salvo quanto fosse diversamente stabilito con convenzioni speciali:

- a) per gli stabili allacciati prima del 1 luglio 1894: L. 1.200 annue per ogni immissione esistente e per ogni altra che in seguito fosse già stata o venisse ulteriormente concessa;
- b) per gli stabili allacciati dopo il 1 luglio 1894 e per quelli che si allacceranno d'ora innanzi: annue L. 5,00 per ogni mq. di area coperta o sistemata a cortile con un minimo di L. 4.800=, oltre L. 1.500 annua per ogni immissione.⁽¹⁴⁾

(13) Così come modificato con deliberazione 20 gennaio 1958, già citata in nota 3 a pagina 4.

(14) A titolo di riconoscimento della precarietà delle immissioni stesse, con deliberazione della Giunta Municipale del 14 aprile 1992 n. 1952 atti 282071/26891/91 ed in vigore dal 20 aprile 1992 è stato approvato l'aggiornamento del canone precario annuo relativo agli scarichi provvisori come previsto dall'art. 6 da L. 15.000= a L- 25.000=.

Art. 42
Scarico in colatori

I contributi stabiliti nel precedente articolo al comma b) si applicano anche per lo scarico nei colatori stradali scoperti o comunque in sede sistemata; tale scarico però sarà limitato alle sole acque piovane, conformemente a quanto è prescritto dal regolamento d'igiene.

C A P O III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 43

Deroghe

E' riservata facoltà alla Giunta Municipale, per circostanze eccezionali, di dare prescrizioni speciali anche a parziale deroga delle presenti disposizioni, esclusa però sempre qualsiasi variazione alla misura e modalità dei corrispettivi stabiliti dal presente regolamento

Art. 44

Disposizioni precedenti

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni municipali, non conformi a quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 45

Penali

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono disciplinate dagli articoli 200 e seguenti della legge comunale e provinciale, testo unico 4 maggio 1898, n. 164 e dall'art. 140 della legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3[^], salvo all'Amministrazione comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.⁽¹⁵⁾

(15) Vedansi l'art. 9 della Legge 9 giugno 1947 n. 530. Devono pure essere tenute presenti le disposizioni dell'art. 41 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, l'art. 650 del Codice Penale, l'art. 17 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 16 giugno 1931 n. 733 e l'art 7 del D.L. 21 ottobre 1947 n. 1250.

Il testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con Regio Decreto 3 marzo 1934 n. 383 è stato abrogato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 46

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dal 1 luglio 1920.

Nota:

Tutti gli scarichi delle acque di qualsiasi tipo, pubblici o privati in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo nonché in fognatura, sono disciplinati dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", modificato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 258 e dalla Legge Regionale 27 maggio 1985 n. 62 - "Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature - Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento".